



FEDERAZIONE GILDA UNAMS

SAM - GILDA DEGLI INSEGNANTI

via Redipuglia, 15

34070 Fogliano (Gorizia) tel / fax 0481 488572

e-mail: sam.gorizia@libero.it

Al personale DOCENTE

Pervengono alla scrivente numerosi quesiti in merito alla riduzione dell'ora di lezione e sul conteggio del tempo della ricreazione. Si ritiene opportuno fare un po' di chiarezza su questi argomenti.

RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE

Le Linee Guida fanno riferimento alla possibilità (possibilità!) di ridurre l'ora di lezione in unità di apprendimento di 45-50 minuti. Ma resta ancora valido il disposto dell'art. 28 comma 8 del CCNL 2006-2009 che così recita: "Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d'istituto."

In concreto il COVID 19 è sicuramente una causa di forza maggiore determinata da motivi estranei alla didattica.

Se il Consiglio di Istituto vota la riduzione, ma il Collegio vota invece per il mantenimento dei 60 minuti per ora di lezione NON SI È OBBLIGATI AL RECUPERO DEI MINUTI NON EROGATI E PREVALE LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

Se sventuratamente il Collegio dei Docenti vota per la riduzione, si dovrebbe provvedere al recupero delle unità orarie (calcolate in minuti) non fatte, ricordiamo che i recuperi devono essere rivolti prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dalla scuola tramite una delibera assunta dal CC.

Dunque, le ore vanno restituite agli studenti a cui sono state sottratte.

A prescindere dalla decisione dovuta a necessità pandemica, le regole rimangono le medesime: se deliberata dal Consiglio d'Istituto per motivi estranei alla didattica (orari dei trasporti, mensa ecc.) non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei Docenti (circ. 243/79, circolare 192/80); la riduzione dell'ora di lezione, operata per motivi diversi dai precedenti e deliberata dal Collegio dei Docenti, "comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica" (CCNL2006-2009, art. 28 comma 7 e 8 e ancora il D.P.R. 08.03.1999, n. 275 art. 4 c. 2b).

Nel decidere la riduzione oraria per motivazioni didattiche deve essere altresì ricordato che la determinazione del monte ore annuale obbligatorio dei curricoli e delle singole discipline è di esclusiva competenza del Ministro e su di essa non può essere esercitata alcuna attività discrezionale da parte delle Istituzioni scolastiche. Ciò è tanto vero ove si consideri che il D.M. 13 giugno 2006, n. 47, dopo aver quantificato la quota di orario obbligatoria nazionale dei curricoli e quella riservata alle Istituzioni scolastiche, sancisce espressamente che l'adozione nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria, non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale (nazionale e riservato alle scuole), nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

Dalla normativa citata e dal D.M. 26 giugno 2000 n. 234 si evince che, relativamente all'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del P.T.O.F., la discrezionalità delle Istituzioni scolastiche in regime di autonomia potrà esercitarsi solo attraverso un'attenta valutazione, per un verso, della sussistenza dei 200 giorni minimi di lezione e, per l'altro, del rispetto del monte ore annuale obbligatorio in termini complessivi e per singole discipline e/o attività.

Un commento finale è d'obbligo: spesso la riduzione oraria per motivazioni didattiche si riduce ad un puro calcolo di tipo ragionieristico sulle più disparate modalità di recupero, dimenticando che così facendo si sottrae alle proprie classi una quota del monte orario che le spetta. In ogni caso va ricordato che il recupero:

1. deve essere dato sulle stesse discipline che nella riduzione risultano penalizzate e rivolte agli stessi studenti che hanno subito la riduzione;
2. non può essere utilizzato in ore a disposizione;
3. deve essere conteggiato a posteriori in modo molto dettagliato dalla scuola e ogni docente deve controllare se sono state comprese illecitamente quote orario non dovute (giorni di assenza del docente, festività, uscite didattiche, scioperi o assemblee: in questi –ed altri –casi non vi deve essere il recupero della frazione perduta). E come ben si può comprendere si tratta di un'operazione complessa e onerosa per l'amministrazione.

INTERVALLO

Ai sensi dell'art. 28 (Attività di insegnamento) comma 10 del CCNL in vigore, "Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica".

La norma riprende una precedente nota dell'ARAN, n. 5254 del 29 maggio 2002, che si riporta integralmente:

OGGETTO: interruzione dell'orario di servizio durante l'intervallo. (Risposta a nota n.1496)

In esito a quanto rappresentato (...), non vi è dubbio alcuno, anche a parere di quest'Agenzia, che i minuti d'intervallo intercorrenti tra le ore di lezione costituiscano, per i Docenti, servizio a tutti gli effetti. Basti considerare, in proposito, che durante tale lasso di tempo, sia pur minimale, non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al corpo Docente durante il complessivo periodo giornaliero di funzionamento dell'istituzione scolastica.

Quanto sopra, peraltro, appare di oggettiva evidenza, tale da far ritenere superflua e sovrabbondante l'attivazione di un formale procedimento di interpretazione autentica del CCNL, salvo, s'intende, diverso avviso del Magistrato adito."

Fogliano, 9 settembre 2021